

- ritenuto che in base alle condizioni generali di polizza (art. 5) l'Istituto non può negare il prestito richiesto dall'assicurato;
- considerato che l'opportunità di contenere il tasso di interesse in limiti convenienti per l'assicurato stesso è determinata, oltre che dalle condizioni praticate dalle altre Compagnie assicuratrici, anche dalla circostanza di agevolare il mantenimento in vigore delle polizze;
- tenuta presente, altresì, la garanzia assoluta di detti prestiti che non presentano rischio di insolvenza;
- visti i pareri espressi dai competenti servizi, favorevoli al mantenimento per il prossimo esercizio del saggio di interesse attualmente applicato;

propone di confermare, per l'esercizio 1954, le condizioni attualmente fissate per le operazioni di che trattasi.